

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1841)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LICINI, LEPRE, CIPELLINI, MINNOCCI e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1974

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 959,
recante norme sulle acque e sugli impianti elettrici riguardanti
l'economia montana

ONOREVOLI SENATORI. — Su proposta del senatore Benedetti (ed altri) veniva varata il 27 dicembre 1953 la legge n. 959 che poneva a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua, per produzione di forza motrice, l'obbligo di corrispondere in favore dei comuni compresi nel bacino imbrifero montano, in cui detti concessionari avevano le opere di presa, l'importo di lire 1.300 per chilovatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

La relazione a quel disegno di legge così si esprimeva: « Queste norme rappresentano da decenni la giusta aspettativa delle popolazioni montane le quali, a buon diritto, reclamano una partecipazione, sia pure modesta ma concreta, agli utili dell'unica ricchezza di carattere rilevante che la montagna produce e che fornisce in larghissima misura all'intera economia nazionale senza ritrarne praticamente alcun vantaggio locale ».

Da allora sono passati 21 anni e l'importo di sovracanone non ha subito mutamento alcuno, tanto è vero che la legge 21 dicembre 1961, n. 1501, pur aumentando, in genere, canoni e sovracanoni, ha specificato all'articolo 1, quarto comma, che dagli aumenti erano esclusi i sovracanoni istituiti con la legge n. 959 del 1953.

Eppure dal 1953 tanti fatti sono avvenuti.

In primo luogo si è chiaramente evidenziato il danno, l'enorme danno, che i comuni montani hanno subito e subiscono per la depauperazione della loro, spesso unica, ricchezza: l'acqua. Fiumi e torrenti prosciugati hanno immiserito la già faticosa e affaticata economia agricola montana, distrutto le caratteristiche ambientali che costituivano l'indispensabile supporto delle iniziative turistiche, commerciali e artigianali che davano da vivere alle popolazioni montane. La quasi totalità dei fiumi e torrenti montani è oggi

solo putrido rigagnolo, in quanto le acque che normalmente scorrevano nel loro letto sono sostituite dagli scarichi fognari dei paesi rivieraschi.

Il danno subito dai comuni montani per lo sfruttamento idroelettrico risulta ancor più grave se si considera lo sconvolgimento del territorio e degli instabili equilibri geologici su cui si regge la montagna. Basti ricordare il massacro attuato, sull'altare dell'interesse, dal disastro del Vajont.

Ma il passar degli anni, mentre ha evidenziato il danno nelle sue ragioni prime e naturali, non ha mostrato la verità di alcuna delle teorie od ipotesi addotte da chi sfruttava la montagna ricambiandola con promesse. Nessun sviluppo compensativo hanno ottenuto i territori montani dall'emungimento delle loro risorse idriche. L'industria si è giovata dell'energia prodotta nelle vallate alpine ma non è salita alle stesse. Il *boom* economico ha dimenticato i luoghi da cui proveniva la principale materia prima ed i paesi montani sono divenuti sempre più poveri perchè privati del poco che avevano.

Unico sollievo il piccolo, sudato e combattuto apporto sancito dalla legge n. 959.

È vero che troppo spesso i benefici di questa legge sono stati male amministrati perchè l'ottica meschina del campanilismo e quella connessa delle clientele hanno impedito un organico e programmato impiego dei fondi provenienti dalla citata legge. Di ciò, però, non può esser fatto carico alle popolazioni montane che, nulla avendo e di tutto abbisognando, accettarono di buon grado qualsiasi forma di intervento; grave addebito va fatto a chi, avendo la gestione politico-amministrativa dei detti fondi, li ha impiegati in funzione di interessi particolaristici e non della collettività organicamente intesa. Da ciò la necessità, come il presente disegno di legge si propone, di rivedere il sistema di amministrazione dei fondi in que-

stione con la possibilità, che si auspica si concretizzi nel modo più ampio, di sostituzione dei consorzi con le comunità montane e di obbligatorio impiego, da parte delle stesse, delle nuove fonti di finanziamento per la realizzazione di piani di sviluppo economico-sociale.

Certo, comunque, che le 1.300 lire del 1953 rappresentavano un valore ben diverso da quello odierno.

Valgano due dati: 1) l'Istituto centrale di statistica ci dice che il costo della vita è, tra il 1953 e il 1973, raddoppiato; 2) le disposizioni susseguitesi dal 1953 al 1974 (per ultimo ricordiamo i provvedimenti CIP nn. 34 e 38 del 1974) hanno più che raddoppiato il medio prezzo dell'energia elettrica.

Ambo questi dati (già calcolati in difetto) dimostrano come l'entità monetaria del sovracanoone stabilita nel 1953 deve essere, anche per pure e semplici ragioni di adeguamento al valore reale della lira, quantomeno raddoppiata.

Nè sarebbe logico opporsi a tale richiesta invocando la possibilità di negativa incidenza sul costo della energia elettrica. Infatti, nel mentre i sovracanooni in questione rappresentano ben poca cosa nel complesso dei fattori costituenti il costo di produzione, è di macroscopica evidenza che l'energia idroelettrica (l'unica, tra l'altro, che non provoca inquinamenti) non ha certo subito gli enormi oneri che hanno gravato la produzione dell'energia termoelettrica a seguito del massiccio aumento di costo dei prodotti petroliferi.

Sarebbe quindi delittuoso, per il timore di un ipotetico infimo aumento del costo dell'energia elettrica, gravare ancora una volta le misere condizioni dei comuni montani.

Per queste ragioni confidiamo che il Parlamento vorrà dare sollecita approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Qualora i comuni compresi, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero siano costituiti, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e conseguenti leggi regionali, in una o più comunità montane, i compiti, diritti e doveri del consorzio previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono assunti dalla comunità montana sempre che ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei comuni appartenenti alla o alle comunità.

Art. 2.

Nel caso previsto dal precedente articolo i consorzi già costituiti cessano e le loro attività, passività e rapporti giuridici passano alla comunità montana.

Qualora i comuni compresi nel perimetro del bacino imbrifero siano costituiti in più comunità montane, la ripartizione tra le stesse dei sovracani nonchè delle attività, passività e rapporti giuridici del consorzio verrà effettuata di accordo tra le comunità o, in caso di disaccordo, dal Ministro dei lavori pubblici sentite le comunità.

Qualora vi siano comuni già facenti parte del consorzio, ma non della o delle comunità montane comprese nel perimetro del bacino imbrifero, la ripartizione, tra la o le comunità ed i singoli comuni ad essa o esse estranee, dei sovracani nonchè delle attività, passività e rapporti giuridici del consorzio verrà effettuata di accordo tra i detti enti o, in caso di disaccordo, dal Ministro dei lavori pubblici sentiti gli enti stessi.

Art. 3.

I fondi che pervengono alle comunità montane ai sensi della presente legge vanno esclusivamente utilizzati per il finanziamento dei

piani di sviluppo economico-sociale delle comunità in aggiunta ai finanziamenti già previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4.

L'ammontare del sovracanone stabilito all'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è elevato a lire 2.600 per chilovatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.